

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) NATOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SERIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARIA SERENA CAMBOA

Seduta del 02/05/2019

FATTO

Con ricorso del 28/12/2018 i ricorrenti deducono di essere titolari dei seguenti sette buoni postali fruttiferi appartenenti alla serie "P/Q": n. 000 - 642 sottoscritto in data 25.10.1986 del valore nominale di £ 1.000.000; n. 000 - 722 sottoscritto in data 2.12.1986, del valore nominale di £ 1.000.000; n. 000 - 1224 sottoscritto in data 11.09.1986, del valore nominale di £ 500.000; n. 000 - 1345 sottoscritto in data 28.08.1986, del valore nominale di £ 1.000.000; n. 000 - 1444 sottoscritto in data 2.10.1986, del valore nominale di £ 1.000.000; n. 000 - 1236 sottoscritto in data 29.07.1986, del valore nominale di £ 1.000.000; n. 000 - 1328 sottoscritto in data 25.08.1986, del valore nominale di £ 1.000.000. Di tutti tali buoni dichiarano di averne riscosso il rimborso nelle date 13.09.2018 e 18.09.2018, risultato inferiore a quello dovuto. Aggiungono che: la data di emissione è successiva all'entrata in vigore del D.M. n. 149 del 28/06/1986 (1° luglio 1986); la stampigliatura originariamente apposta sul retro prevede un regime di rimborso più favorevole rispetto a quello stabilito dal D.M. n. 149/1986; sui buoni sono stati apposti due timbri, uno sulla parte anteriore con la dicitura "Q/P", e l'altro sulla parte posteriore recante la misura dei nuovi tassi; con il timbro sovrapposto alla tabella originaria, mediante il quale è stato recepito il D.M., sono stati indicati i nuovi tassi di interesse fino al ventesimo anno, mentre per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno non sono state modificate le condizioni di rendimento originariamente previste, le quali pertanto dovrebbero continuare a trovare applicazione; la variazione contrattuale è avvenuta unilateralmente e non è mai stata resa nota, per cui occorre dare prevalenza alle originarie

condizioni stabilite sul titolo. Concludono chiedendo il pagamento della differenza, al lordo delle ritenute fiscali, per complessivi Euro 33.883,18 in caso di prevalenza della tabella sul timbro apposto al momento della sottoscrizione, ovvero in subordine di Euro 28.097,00 quali interessi relativi al periodo compreso fra il 20° ed il 30° anno.

L'intermediario resistente non ha fatto pervenire proprie controdeduzioni.

DIRITTO

Dall'esame della documentazione in atti emerge che: sul fronte dei buoni è apposta l'indicazione originaria della serie "Q/P"; sul retro compare l'indicazione dei relativi tassi di rendimento, nonché il tasso di interesse da applicare sino al 20° anno (con interesse composto) e l'importo bimestrale da corrispondere dal 21° anno sino al 30° calcolato sulla base dell'interesse (semplice) corrisposto al 20° anno (12%). I nuovi tassi di interesse stabiliti dal D.M. n. 149 del 28/06/1986 sono indicati solo fino al ventesimo anno, mentre per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno non sono state modificate le condizioni di rendimento originariamente previste.

Per quanto attiene alla domanda principale di pagamento di tutti gli interessi maturati in base alla pattuizione originaria, va osservato che deve ritenersi valida la modifica dei tassi fino al 20° anno, poiché regolarmente stampigliata sul titolo e dunque opponibile al beneficiario.

Più delicata è la soluzione del quesito posto per la domanda subordinata di pagamento degli interessi relativi al periodo compreso fra il 20° ed il 30° anno, stante la mancata indicazione sul titolo della modifica dei tassi rispetto alla stampa originaria.

In adesione all'orientamento della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite (CC, SSUU, 15/06/2007, n. 13979), secondo il quale *"Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti; ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali – destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di sottoscrittori – che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto della sottoscrizione del buono"*, il Collegio di Coordinamento di questo Arbitro, con le decisioni nn. 5673, 5674, 5675 e 5676 dell'8/11/2013, ha statuito che: *"Se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono... la promissio ingenera un affidamento che merita tutela se non altro con riferimento agli elementi essenziali del contratto su cui si forma il consenso del contraente privato. Nondimeno, fra questi può comprendersi non solo la misura dei rendimenti – che veniva ad evidenza nei casi sin qui sottoposti alla Suprema Corte – ma anche il termine massimo per chiedere il rimborso, parimenti normalmente incidente sull'accettazione del contratto, ossia sulla deliberazione del risparmiatore di sottoscrivere il titolo. Se in effetti nei rapporti fra le parti – fatti salvi cioè i profili di responsabilità "interna" dei funzionari postali – le indicazioni contemplate nei singoli titoli possono prevalere su quelle emergenti dal precedente regolamento ministeriale istitutivo della serie di appartenenza, questa soluzione ha motivo di essere estesa all'ipotesi in cui la divergenza concernesse i termini relativi alla fruttuosità e alla riscossione dei titoli, sempreché le indicazioni su di essi riportate, considerate nel loro complesso, fossero sufficientemente univoche dall'avere ragionevolmente ingenerato un affidamento in capo al risparmiatore"*.

Pertanto, deve essere accolta la domanda di riconoscimento degli interessi secondo l'originario regolamento pattizio dal 21° al 30° anno, applicandosi invece per gli anni precedenti i nuovi tassi regolarmente apposti sul retro dei titoli in conformità al D.M. 13 giugno 1986.

E' inammissibile per incompetenza per materia dell'Arbitro adito la domanda di corresponsione delle somme al lordo delle ritenute fiscali.

P. Q. M.

Il Collegio dispone che l'intermediario debba riconoscere al cliente, quanto ai buoni oggetto di ricorso, gli interessi secondo l'originario regolamento pattizio dal 21° al 30° anno, applicandosi invece per gli anni precedenti i nuovi tassi regolarmente apposti sul retro dei titoli in conformità al DM 13 giugno 1986.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI